

ROMAGNANO SESIA  
-COMUNE-



COMUNE DI ROMAGNANO SESIA  
Provincia di Novara

# **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONE DI PAGAMENTO APPLICABILI AI DEBITI DI NATURA TRIBUTARIA**

**DELIBERAZIONE C.C. N. 57 DEL 26/11/2015**

## **ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE E SOGGETTO RESPONSABILE**

**1** - Il presente Regolamento disciplina la concessione di rateizzazioni per il pagamento delle entrate comunali di natura tributaria per le quali non siano previste, relativamente alla specifica fase di riscossione dell'entrata, diverse forme di pagamento rateale, in base a norme di legge o regolamenti di settore già vigenti.

**2** - La ripartizione in rate può essere concessa esclusivamente per gli importi richiesti a mezzo dei seguenti atti:

- avvisi o solleciti di pagamento comunque denominati relativi ad entrate tributarie, volti al recupero di somme non versate alle relative scadenze;
- ingiunzioni fiscali di cui al Regio Decreto n. 639/1910 od analoghi strumenti di riscossione coattiva diretta eventualmente previsti da norme di legge;
- avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio relativi ad entrate tributarie;

a condizione che non sia iniziata alcuna successiva procedura cautelare (fermo amministrativo; ipoteca immobiliare) od esecutiva (pignoramento, esproprio).

**3** - Il soggetto competente all'adozione di tutti i provvedimenti concernenti la concessione delle rateizzazioni è il Responsabile del Servizio Economico Finanziario ovvero, in caso di affidamento a terzi della gestione dell'entrata, preposto è il Funzionario Responsabile individuato dalla società affidataria.

## **ART. 2 – AMMISSIONE AL BENEFICIO DELLA RATEIZZAZIONE**

**1** - La concessione di rateizzazioni ha natura eccezionale e non può essere concessa per importi inferiori a € 300,00 in caso di oggettiva, seria e documentata difficoltà economica e/o finanziaria del debitore, da valutarsi da parte del soggetto di cui al comma 3 del precedente articolo.

**2** - La domanda di rateizzazione, per le somme dovute a seguito di notifica di accertamento in rettifica (ex liquidazione) o d'ufficio non ancora definitivo, dovrà essere presentata entro i termini di definitività dell'atto di accertamento stesso (60 giorni dalla data di avvenuta notifica).

**3** - La domanda di rateizzazione per le somme dovute a seguito di avviso di pagamento o sollecito di somme iscritte a ruolo ordinario, dovrà essere presentata prima dell'avvio della riscossione coattiva presso il Concessionario della riscossione.

**4** - La domanda di rateizzazione deve essere presentata in carta semplice al Servizio competente alla gestione dell'entrata, con modalità idonea a comprovarne la ricezione, deve essere adeguatamente motivata e corredata di documentazione utile a comprovare lo stato di difficoltà del debitore e dovrà contenere almeno i seguenti elementi:

- a. generalità e codice fiscale del soggetto che sottoscrive la domanda e copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- b. motivazione per cui si richiede la rateizzazione, specificando le ragioni di fatto alla base della situazione di disagio del debitore;
- c. modello ISEE ed eventuale relazione della struttura assistenziale competente sul territorio per le persone fisiche

- d. documentazione attestante le difficoltà finanziaria per le persone giuridiche;
- e. estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito;
- f. la durata del piano rateale, nei limiti di cui al successivo articolo 4;

**5** – Il Servizio competente può richiedere al soggetto debitore ulteriore documentazione, anche in relazione all'entità della somma che si chiede di rateizzare, da presentarsi entro il termine che verrà indicato, a pena di diniego della domanda di rateizzazione.

### **ART. 3 – PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALL'ISTANZA DI RATEIZZAZIONE**

**1** - Il soggetto di cui al comma 3 dell'articolo 1 si pronuncia in relazione alla richiesta di rateizzazione, entro 30 gg dalla data della domanda, presentata ai sensi del comma 4 art. 2, con provvedimento motivato e, in caso di accoglimento della stessa, predispone il piano di rateizzazione con le relative scadenze e le modalità di pagamento.

**2** -. La presentazione delle istanze di rateizzazione o l'accoglimento delle medesime non pregiudica la facoltà di estinguere anticipatamente l'intera obbligazione del debitore, né può sospendere in alcun modo i termini d'impugnazione degli atti da cui scaturisce il debito.

### **ART. 4 - MODALITÀ DI RATEIZZAZIONE**

**1** - La rateizzazione del debito sarà effettuata in un numero di rate dipendenti dalle entità della somma comprensiva di oneri e spese, così determinate:

- da € 300 fino a € 999,99 fino ad un massimo di 4rate mensili
- da € 1.000,00 a € 2.999,99 fino ad un massimo di 6 rate mensili
- da € 3.000,00 a € 4.999,99 fino ad un massimo di 8 rate mensili
- da € 5.000,00 a € 9.999,00 fino ad un massimo di 12 rate mensili
- da € 10.000,00 a € 19.999,99 fino ad un massimo di 24 rate mensili
- da € 20.000 a 29.999,99 fino ad un massimo di 30rate mensili
- oltre € 30.000,00 fino ad un massimo di 36 rate.

**2** - L'importo minimo rateizzabile non può essere inferiore a € 300,00.

**3** - Il piano di ammortamento è concesso a rate costanti. La prima rata scade l'ultimo giorno feriale del mese successivo alla data di accoglimento della richiesta di rateizzazione.

**4** - In caso di mancato pagamento di una rata, il relativo importo dovrà essere versato entro la scadenza della rata successiva o comunque entro 30 (trenta) giorni, a pena del mediato decadimento dal beneficio della rateazione.

**5** - L'importo dovuto comprensivo di interessi e sanzioni, dedotto quanto versato, verrà riscosso prioritariamente mediante escussione della garanzia fideiussoria di cui all'art. 5, ove prevista, negli

altri casi sarà inviato a riscossione coattiva, secondo le procedure previste dalla normativa in vigore

6 – Può essere formulata richiesta di rateizzazione con un numero di rate superiore a quelle previste al comma 1, per importi superiori a € 3.000,00 e per importi inferiori € 20.000,00, a fronte della garanzia fideiussoria di cui all'art. 5.

#### **ART. 5 – GARANZIA FIDEIUSSORIA**

1 – La garanzia fideiussoria viene obbligatoriamente richiesta per istanze di rateizzazione di importi superiori € 20.000,00 e contestuale numero di rate superiore a 24.

2 – La garanzia fideiussoria, in deroga al comma precedente, viene obbligatoriamente richiesta anche per importi inferiori a € 20.000,00, se l'istanza contiene contestuale piano di rateizzazione con numero di rate superiore a 24.

#### **ART. 6 – INTERESSI**

1 - Gli interessi, relativi all'importo di cui si chiede la rateizzazione, sono calcolati su base giornaliera, nella misura del tasso legale in vigore alla data di accoglimento della domanda di rateizzazione, devono essere corrisposti dalla prima all'ultima rata, unitamente alla stessa.

#### **ART. 7 – ENTRATA IN VIGORE**

1 - Il presente Regolamento entra in vigore dopo il quindicesimo giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione consiliare di approvazione.